Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 dicembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi riservati a posti nel ruolo del personale amministrativo e ausiliario negli Istituti e Scuole d'arte . Pag. 4829

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza (carriera esecutiva, coefficiente 229), riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio Pag. 4831

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1960 . . . . . Pag. 4831

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle partecipazioni statali spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 14 dicembre 1960). Pag. 4831

Ufficio veterinario provinciale di Nuoro: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958 Pag. 4832

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 30 DICEMBRE 1960:

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.

Approvazione della delibera adottata in data 7 dicembre 1960 dal *Consiglio d'amministrazione* dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente la revisione di alcuni tassi di premio, di cui alla tariffa approvata con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732.

(8131)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 30 DICEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1960. — **Finanziaria meridionale, istituto di sovvenzioni per le provincie centrali e meridionali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1960. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1960. — **E. Isolabella e figlio, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Società per azioni Fratelli Mazzoleni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1960. — **S.P.A.R.T.A. - Società per azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1960. — **Calce cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1960. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1960. — **« GAL » Giuseppe Aldè, Lecco, Società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1960. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1960. — **Società per azioni Autostrade meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1960. — **Società italiana Hatù, per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1960, relative al prestito obbligazionario di originarie lire 30.000.000 al 7 %. — **Società italiana Hatù, per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1960, relative al prestito di originarie L. 25.000.000 al 5 %. — **Società italiana ICO, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1960. — **Società officine costruzioni e riparazioni navali « Campanella Ascenso », per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1960. — **Società per azioni Officine di Sordevolo, in Sordevolo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1960. — **Società per azioni « Toscolani », in Prato:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1960. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1960. — **S.I.A.N. - Società Italiana Accumulatori Nife, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1960. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1960. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1960. — **Amministrazione provinciale di Novara:** Obbligazioni provinciali sorteggiate il 13 dicembre 1960. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 18 novembre 1960. — **Fornaci venete riunite ing. P. Trevisan, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1960. — **Molini Eridanea Saini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1960. — **So.di.gas - Società distribuzione gas, per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Rimborso obbligazioni. — **Cotonificio Cerusa, società per azioni, in Genova:** Rimborso obbligazioni. — **Editrice Primato, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1960. — **Società per azioni Officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1567.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — GONELLA
COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (Roma, 17 aprile 1959).

CONVENTION

ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, désireux de régler les rapports entre les deux Pays en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS:

Monsieur Willem Lodewijk Frederik VAN BYLANDT, *Ambassadeur des Pays-Bas en Italie,*

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Monsieur Giuseppe PELLA, *Ministre des Affaires Etrangères,*

lesquels, après avoir reconnu en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l'un des deux Etats ont l'autorité de la chose sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:

1) que la décision émane d'une juridiction compétente selon l'article 2 de la présente Convention;

2) que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée;

3) que la décision ne soit pas en contradiction avec une décision déjà rendue sur la même contestation par une juridiction de l'Etat requis;

4) que la décision soit passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue;

5) qu'en cas de jugement par défaut, la citation qui a introduit l'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante.

L'autorité de la chose jugée peut être invoquée par toute partie intéressée selon les règles de procédure en vigueur dans l'Etat requis.

Article 2

La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, n. 1 si elle est prévue par une autre Convention entre les Hautes Parties Contractantes, ou dans les cas mentionnés ci-après:

1) lorsque dans l'Etat où la décision a été rendue se trouvait le domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs dans la même contestation;

2) lorsque, par une convention écrite en vue de contestations déterminées, le défendeur s'était soumis à la compétence du tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l'Etat où la décision est invoquée ou s'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans un Etat autre que celui où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble.

Il en est de même si le défendeur est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige;

3) lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue, y a été cité pour des contestations ayant trait à l'exploitation de l'établissement ou de la succursale;

4) lorsque, la compétence étant fondée en ce qui concerne la demande principale, il s'agit d'une demande accessoire, ou d'une demande en garantie, ou bien d'une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle-ci;

5) en matière d'état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;

6) lorsqu'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble;

7) en matière successorale, si le défunt avait son domicile dans l'Etat où la décision a été rendue, et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession:

a) pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage;

b) pour les actions en nullité ou en rescision du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage;

c) pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès;

d) pour les actions des légataires et des créanciers, n'exerçant pas de droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.

Article 3

Les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions énumérées à l'article premier, pourront, après avoir été déclarées exécutoires à la demande de toute partie intéressée, donner lieu à l'exécution forcée dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, ou y faire l'objet de formalités telles que l'inscription ou la transcription sur les registres publics.

Ne seront déclarées exécutoires dans l'Etat requis que les décisions qui sont susceptibles d'exécution dans l'Etat où elles ont été rendues.

L'autorité judiciaire compétente de l'Etat requis procédera d'office à l'examen des conditions prévues à l'article premier et à l'alinéa précédent, et devra en constater le résultat dans son jugement. Celui-ci a effet entre toutes les parties à l'instance en *exequatur* et dans toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

La procédure de la demande en *exequatur* est réglée par la loi de l'Etat dans lequel l'exécution est demandée.

Article 4

Les juridictions de l'Etat dans lequel la décision est invoquée ne sont pas liées, lors de l'examen des faits qui déterminent la compétence des juridictions de l'autre Etat, par les constatations rapportées dans la décision.

Elles ne procèdent pas à un nouvel examen du fond de la décision.

Article 5

La partie qui invoque la décision doit produire:

1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2) les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire;

3) l'original ou une copie certifiée conforme de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes les pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile;

4) une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois de l'Etat où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'autorité judiciaire compétente.

Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par un tribunal de l'une des Hautes Parties Contractantes, ils n'ont besoin d'aucune législation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre dudit tribunal.

Article 6

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'un des deux Etats en bénéficiera de plein droit dans la procédure tendant à faire reconnaître ou déclarer exécutoire sur le territoire de l'autre Etat la décision qui a été rendue en sa faveur.

Article 7

En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, déposée à Genève pour la signature le 26 septembre 1927, règle les relations entre les deux Etats, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats, sans égard aux restrictions prévues à son article premier, 1er alinéa.

Article 8

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'autorité compétente d'après la loi de ce dernier.

Ladite autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus, s'ils y sont exécutoires, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où l'*exequatur* est requis.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux transactions et aux accords conclus devant les autorités judiciaires et certifiés ou confirmés par celles-ci.

Article 9

Les juridictions de l'un des deux Etats doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat, sous réserve que celles-ci soient compétentes conformément aux règles de la présente Convention.

La disposition qui précède ne s'applique pas, lorsqu'une action en validation ou en mainlevée d'une saisie conservatoire effectuée dans l'un des deux Etats est portée devant les juridictions de cet Etat. En ce cas, la compétence desdites juridictions pour statuer, d'après leur loi interne, sur le fond de la contestation, reste entière, nonobstant le fait que celle-ci se trouve déjà pendante devant les juridictions de l'autre Etat.

Article 10

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire, ni aux décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de la partie civile, ni aux décisions rendues en matière de sursis et de faillite.

Article 11

Le mot domicile désigne aux effets de la présente Convention:

1) pour le majeur jouissant de sa capacité, le mineur émancipé, le majeur auquel est seulement imposée l'assistance d'un conseil pour l'accomplissement de certains actes, le lieu où il a, dans l'un des deux Etats, sa résidence ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts;

2) pour les personnes sous puissance paternelle ou sous tutelle, le lieu du domicile du représentant légal;

3) pour la femme mariée, le lieu du domicile de son mari quand la loi expressément le prévoit. Toutefois si le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le n. 1;

4) pour les sociétés et pour les personnes morales autres que les sociétés, même pendant leur liquidation, le lieu où est établi le siège social.

Article 12

La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements au sujet de matières spéciales.

Article 13

Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l'article 18, 1er et 2ème alinéas, de la Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954, et rendues dans l'un des deux Etats, seront déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat, non seulement sur une demande faite par la voie diplomatique, mais aussi à la requête directe de la partie intéressée.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties, sauf les exceptions résultant des Conventions internationales.

Article 15

La présente Convention ne sera applicable qu'aux territoires européens des deux Hautes Parties Contractantes.

Article 16

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que fair se pourra.

Cette Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Elle ne s'appliquera qu'aux décisions judiciaires ou aux sentences arbitrales passées en force de chose jugée après son entrée en vigueur ainsi qu'aux actes visés à l'article 8 intervenus après ledit moment.

Cette Convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toutefois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.

Fait à Rome, en double exemplaire, en langue française, le 17 avril 1959.

Pour le Royaume des Pays-Bas
VAN BYLANDT

Pour la République Italienne
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Les Plénipotentiaires soussignés au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale sont convenus de ce qui suit:

La dite Convention ne porte pas atteinte aux lois et règlements de chacun des deux Pays en matière de devises.

Rome, le 17 avril 1959.

Pour le Royaume des Pays-Bas
VAN BYLANDT

Pour la République Italienne
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. **1568**.

Inclusione dell'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1666, emesso nell'adunanza del 13 settembre 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Pisticci, in provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. **1569**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 82, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della Facoltà di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SEZIONE IX

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 83. — La Facoltà di magistero rilascia le lauree in materie letterarie, in pedagogia ed in lingue e letterature straniere. Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Corso di laurea in materie letterarie

Art. 84. — La durata del corso di studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Storia delle tradizioni popolari;
4) Lingua e civiltà greca;
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia della musica;
9) Storia della geografia (Storia della scienza e delle esplorazioni);
10) Storia del risorgimento;
11) Etnologia.

Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Corso di laurea in pedagogia

Art. 85. — La durata del corso per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
3) Psicologia;
4) Storia delle tradizioni popolari;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Etnologia;
8) Storia della musica;
9) Storia della pedagogia.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera a scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

Art. 86. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951 n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia, o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento dei titoli di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale):
2) Lingua e letteratura latina (biennale):
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura spagnola;
6) Lingua e letteratura inglese;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia:
3) Pedagogia:

4) Storia delle tradizioni popolari;
5) Storia e letteratura romena;
6) Storia della musica;
7) Storia della geografia (Storia della scienza e delle esplorazioni);
8) Etnologia;
9) Storia delle religioni.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel quale caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Art. 87. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Geografia (biennale);
7) Storia della filosofia (biennale);
8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed in quello complementare.

Art. 88. — Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovrà dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi.

Art. 89. — Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti triennali o biennali lo esame sarà sostenuto alla fine del singolo anno di corso.

Art. 90. — Il preside controlla ed approva i piani di studi presentati dagli studenti per ogni anno di corso.

Art. 91. — Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo di studenti già laureati in materie letterarie, o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre Facoltà universitarie o Istituti superiori che siano, però in possesso di diploma di abilitazione magistrale o degli studenti già in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. **1570**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Storia delle Venezie ».

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Urologia ».

Art. 79. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è annesso lo « Istituto di semeiotica medica ».

Art. 119. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
« Biochimica applicata »;
« Chimica terapeutica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. **1571.**

Inclusione dell'abitato della frazione Levrange del comune di Pertica Bassa, in provincia di Brescia, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1468, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello della frazione Levrange del comune di Pertica Bassa, in provincia di Brescia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. **1572.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Darfo.

N. 1572. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Darfo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1573.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. D'Annunzio » di Chiusi.

N. 1573. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. D'Annunzio » di Chiusi viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. **1574.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, con sede in Roma.

N. 1574. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Vietri sul Mare (Salerno), esclusi parte degli immobili del foglio n. 5 del catasto rustico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 settembre 1957 e 17 dicembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Vietri sul Mare, esclusi parte degli immobili del foglio n. 5 (Salerno);
Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vietri sul Mare;
Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza per la sua posizione dominante, per le sue borgate pittoresche ricche di vegetazione arborea e floreale e per le case digradanti fino al

mare, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visione della pianura di Paestum e del grande arco del golfo di Salerno;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Vietri sul Mare (Salerno) esclusi parte degli immobili del foglio n. 5 del catasto rustico di Vietri sul Mare, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza per la sua posizione dominante, per le sue borgate pittoresche ricche di vegetazione arborea e floreale e per le case digradanti fino al mare, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visione della pianura di Paestum e del grande arco del golfo di Salerno, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Vietri sul Mare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
MANNIRONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Stralcio verbale n. 13

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 11, nella sede della Provincia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

VIETRI SUL MARE - Imposizione vincolo d'insieme a tutto il territorio comunale.

(*Omissis*).

Passando ad altro argomento posto all'ordine del giorno il soprintendente discute la imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio di Vietri sul Mare ove si va attualmente intensificando il ritmo delle nuove costruzioni, che minacciano di compromettere le incantevoli bellezze naturali di quella zona aperta all'ampia visione del golfo di Salerno su uno dei più suggestivi belvederi della ridente Costiera, che di quel golfo costituisce sul versante occidentale una incomparabile cornice coi suoi monti ammantati di perenne vegetazione arborea e floreale.

La Commissione, all'unanimità, dopo esauriente discussione, delibera di proporre la imposizione del vincolo d'insieme di cui all'art. 1, comma quarto, legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio comunale di Vietri sul Mare e precisamente su tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in considerazione del loro notevole interesse naturale e paesistico, con esclusione però degli immobili compresi nei fogli numeri 4, 5 di mappa in merito ai quali sarà deciso in altra prossimo riunione, previo sopraluogo. Si astiene dalla votazione il funzionante sindaco prof. Masullo che però dichiara di non votare solo per motivi di delicatezza verso il Consiglio comunale di Vietri sul Mare, che non è stato ancora informato della proposta di tale provvedimento di tutela previsto dalla legge.

Alle ore 14,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: VISCO

Il segretario: PANEBIANCO

Stralcio verbale n. 17

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11 e 30, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno.

(*Omissis*).

La Commissione si riunisce per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Estensione vincolo d'insieme sul territorio del comune di Vietri sul Mare.

(*Omissis*).

Per quanto riguarda l'estensione del vincolo d'insieme ad altre zone del territorio comunale di Vietri sul Mare, aderendo alla proposta del sindaco di escludere dal vincolo le aree in cui dovranno essere ricostruiti gli abitati distrutti dalla recente alluvione. La Commissione unanimamente delibera di estendere detto vincolo agli immobili indicati nel foglio n. 4 e parte del foglio n. 5 del catasto rustico di Vietri sul Mare, come da planimetria in atti, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituenti un complesso caratteristico di cose immobili meritevoli di protezione.

Alle ore 13 e 15 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

p. *Il presidente*: PACINI

Il segretario: PANEBIANCO

(8067)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 961 del 15 novembre 1960, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte anche i rappresentanti del settore dei trasporti, delle comunicazioni e turismo e del settore del credito ed assicurazione che rivestono particolare importanza nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, è integrata con due membri scelti, rispettivamente, nel settore dei trasporti, comunicazioni e turismo e nel settore del credito e delle assicurazioni.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(8147)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1960.
Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 26 febbraio 1958, concernente la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale per il quadriennio 1958-1961;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la lettera n. 100/29.3.33/9632 del 22 novembre 1960, con la quale il Ministero della sanità designa, quale proprio rappresentante in seno al Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, il dott. Giuseppe Porpora, in sostituzione del dott. Berardino Marchi che ha cessato di far parte dell'Amministrazione predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Porpora è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del dott. Berardino Marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(8119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa a Roma il 14 novembre 1957.

Il 12 dicembre 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 11 giugno 1960, n. 885, è stato effettuato a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa a Roma il 14 novembre 1957.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 43, entrerà in vigore il 1° gennaio 1961.

(8121)

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Jugoslavia, con annessi scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.

Il 12 dicembre 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 11 giugno 1960, n. 767, è stato effettuato a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Jugoslavia, con annessi scambi di note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 26, entrerà in vigore l'11 gennaio 1961.

(8122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, sono stati accolti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dagli eredi dell'ing. Carlo Jucher, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 10 giugno 1957, sui giardini di proprietà dell'ing. Carlo Jucher, siti nel comune di Milano, in via Buonarroti n. 39.

(8141)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal conte Zanchi Pietro, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 18 giugno 1957, sul giardino in via Tasso n. 49, sito nel comune di Bergamo.

(8142)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17702/4532, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Ottaviano Angela, nata a Scerni il 15 dicembre 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Gissi, estese complessivamente mq. 4700 riportate in catasto alle particelle numeri 97/ac 1/21, 143 parte e 205 parte del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 126-*ter* e 128-*ter*.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17701/4531, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marisi Teresa, nata a Gissi il 24 luglio 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 50928, riportate in catasto alle particelle numeri 173-*d*, 39-*a*, 40-*a* e 1/1 dei fogli di mappa numeri 3 e 9, alle particelle numeri 43-*g*, 39-*c*, 39-*d*, 39-*e*, 40-*c*, 1/3, 40-*e*, 40-*f*, 44-*a*, 1/8, 57 parte e 57 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 71, 84, 141, 142, 144, 145 e 146.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17705/4535, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ottaviano Luigi, nato a Gissi il 19 gennaio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Gissi, estese complessivamente mq. 1031 riportate in catasto alle particelle numeri 96-*d*, 1/3 e 49 parte del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 39 e 38.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960 numero 17704/4534, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Giuliano, nato in Atessa il 24 novembre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estesa mq. 3930, riportata in catasto alla particella n. 31-*d* del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 92.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 17703/4533, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Ottaviano Teresa-Carmela, nata a Gissi il 3 marzo 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estesa mq. 1561 riportata in catasto alle particelle numeri 15-*e* e 1/9 del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 187.

(8068)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 550-MI, della cessata ditta Nava Angelo di Nava Franco & Messaggi Angela, già esercente un laboratorio di oreficerìa in Milano, via Papiniano n. 5.

(8040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

Corso dei cambi del 29 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,61	620,70	620,78	620,85	620,64	620,60	620,67	620,60	620,60	620,70
$ Can. .	624,77	622 —	622,75	622,625	622 —	622,69	622,25	623 —	622,87	622,50
Fr. Sv. . . .	144,16	144,17	144,18	144,195	144,18	144,17	144,175	144,17	144,16	144,16
Kr. D. .	90,03	90,02	90,03	90,025	90,05	90,02	90,025	90 —	90,02	90,05
Kr. N. . .	87,01	87 —	86,98	86,965	87,05	87,98	86,99	87 —	86,97	87,05
Kr. Sv. . .	120,02	119,98	119,98	119,99	120 —	119,99	119,97	120 —	119,98	120 —
Fol.	164,62	164,62	164,62	164,66	164,60	164,62	164,625	164,60	164,62	164,60
Fr. B. .	12,49	12,485	12,4895	12,49375	12,485	12,49	12,489	12,50	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.) .	126,58	126,60	126,56	126,58	126,60	126,56	126,57	126,60	126,58	126,60
Lst.	1741,35	1740,90	1741,70	1741,40	1741 —	1741,20	1741,15	1741,35	1741,25	1741,25
Dm. occ. .	148,81	148,82	148,845	148,87	148,82	148,81	148,835	148,80	148,80	148,83
Scell. Austr. .	23,87	23,87	23,885	23,885	23,83	23,87	23,875	23,87	23,87	23,875

Media dei titoli del 29 dicembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	76,80
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 5 % 1935	108,45
Redimibile 3,50 % 1934	95,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,70
Id. 5 % 1936	100,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,725
Id. 5 % (Beni Esteri) .	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) .	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,76
1 Dollaro canadese	622,437
1 Franco svizzero .	144,185
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese .	86,977
1 Corona svedese .	119,98
1 Fiorino olandese . .	164,642
1 Franco belga	12,491
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,575
1 Lira sterlina	1741,275
1 Marco germanico . .	148,852
1 Scellino austriaco	23,88

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 10 agosto 1955 per gli operai addetti alla industria delle lavorazioni meccaniche in agricoltura nella provincia di Bologna.

2. — Contratto salariale 10 agosto 1955 per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura in genere esclusa la trebbiatura nella provincia di Bologna.

3. — Contratto di lavoro 20 giugno 1955 per gli addetti alla campagna di trebbiatura del grano dell'anno 1955 nella provincia di Bologna.

4. — Accordo 29 marzo 1955 integrativo al Contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1948 per le maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora nella provincia di Bologna.

5. — Accordo 9 giugno 1958 per il rinnovo dell'accordo 13 febbraio 1955 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi in provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 20 marzo 1959 integrativo del Contratto nazionale del 21 novembre 1947 per i lavoranti barbieri e barbieri misti nella provincia di Bologna.

2. — Contratto di lavoro 20 marzo 1959 per i lavoratori parrucchieri nella provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(8113)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° ottobre 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Forlì, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 23 settembre 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e loro Consorzi della provincia di Forlì.

2. — Accordo salariale 28 settembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955 per i lavoratori delle Cooperative di consumo della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° ottobre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 9 marzo 1954 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 19 novembre 1958 per gli addetti alla molitura delle olive, stagione 1958, nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 21 ottobre 1958 per le maestranze stagionali addette alla campagna vinicola 1958 nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 31 ottobre 1956 per gli addetti ai lavori di semina dei cereali per la campagna 1956 nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 1° agosto 1958 per gli addetti ai lavori di motoaratura, per la stagione 1958, nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Forlì, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 19 maggio 1958 relativo alle tariffe per il personale addetto alla raccolta della frutta per la campagna 1958 nella provincia di Forlì.

2. — Accordo 3 giugno 1959 per il personale addetto alla raccolta della frutta nella provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

(8112)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi riservati a posti nel ruolo del personale amministrativo e ausiliario negli Istituti e Scuole d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801:
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, relativa alla classificazione e trasformazione delle Scuole d'arte:
Visto l'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, a posti nel ruolo del personale amministrativo e ausiliario degli Istituti e Scuole d'arte, classificati e trasformati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651:

1) n. 21 posti di segretario economo;
2) n. 26 posti di applicato di segreteria;
3) n. 19 posti di custode.

I posti sopraindicati risultano disponibili negli istituti di istruzione artistica, come di seguito è riportato per sedi:

SEDE	Segretari economi	Applicati di segreteria	Custodi
Istituto d'arte di:			
Roma	—	2	2
Scuole d'arte di:			
Acqui	1	1	1
Anagni	—	1	—
Avellino	—	1	—
Bologna	1	1	1
Cagli	1	1	1
Cantù .	1	—	—
Cascina	1	—	1
Castellamonte .	—	—	1
Castelli	—	1	—
Castelmassa	1	1	—
Cefalù .	—	1	—
Chiavari .	1	1	1
Civitacastellana . .	—	1	—
Comiso	1	1	—
Galatina	—	1	—
Grottaglie	1	1	—
Lanciano .	—	1	—
Mantova	1	1	—
Marino	1	—	—
Nove	1	—	1
Penne .	1	1	—
Pietrasanta .	1	1	1
Sansepolcro	1	1	1
Sciacca	1	1	2
Sesto Fiorentino	1	1	—
Siracusa .	—	—	1
Sorrento	—	1	1
Sulmona .	1	1	1
Torre del Greco .	1	1	1
Velletri	1	—	2
Verona	1	1	—
TOTALE	21	26	19

Art. 2.

I concorsi di cui al presente bando di concorso sono riservati al personale preindicato non di ruolo negli Istituti di istruzione artistica giusta le disposizioni di seguito riportate.

Secondo le norme enunciate nell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, i posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche degli Istituti d'istruzione artistica, posti che non furono conferiti a personale di ruolo e che non furono occupati da personale di ruolo speciale transitorio e che non potevano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954 precitata, sono ora conferiti mediante concorsi riservati a coloro che alla data del 23 maggio 1957 (vedi articolo unico della legge 25 aprile 1957, n. 281) abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni consecutivi nelle Scuole d'arte classificate ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 651 e da almeno sei anni consecutivi nell'Istituto statale d'arte di Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età ai fini della partecipazione ai concorsi riservati indetti con il presente decreto

Per essere ammessi a partecipare al concorso a posti di segretario economo è richiesto il possesso del diploma di ragioneria, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1347.

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato di segreteria, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o licenza corrispondente rilasciata ai sensi del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di Scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Per l'ammissione al concorso a posti di custode è richiesto il certificato di compimento degli studi elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente il titolo di studio prescritto ai sensi di legge e il certificato di servizio con le note di qualifica riportate e attestati vari, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi Scuole medie, Div. II entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita (non è previsto il limite di età per l'ammissione al presente concorso);
b) il titolo di studio conseguito;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal presidente o dal direttore dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro cognome e nome, preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con Decreto Ministeriale sono dichiarati i vincitori ed è approvata la graduatoria degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia in corso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compreso quella della Pubblica Istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione. Le prove di esame sono le seguenti per i concorsi di cui al presente decreto:

A) A posti di segretario-economo: due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte:
1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:
a) materie delle prove scritte;
b) elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale e di statistica;
c) nozioni sui servizi degli Istituti di istruzione artistica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

B) A posti di applicato di segreteria: due prove scritte, una prova pratica di dattilografia e una prova orale.

Prove scritte:
1) componimento di italiano (da servire anche come prova di calligrafia);
2) problema di aritmetica (nozioni generali);
3) prova di dattilografia;

Prova orale:
a) nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi;
b) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
c) nozioni sui servizi degli istituti di istruzione artistica;
d) nozioni elementari di statistica;
e) aritmetica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia si intenderanno superate se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale e del voto ottenuto nella prova pratica.

C) A posti di custode: soltanto per titoli.

La valutazione dei titoli prodotti sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

I titoli (certificati di servizio e attestati varii) dovranno pervenire unitamente alla domanda di partecipazione al presente concorso.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

In caso di parità di merito dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1960

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Registro n. 74, foglio n. 394

(7874)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza (carriera esecutiva, coefficiente 229), riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12, mese di dicembre 1960, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza (carriera esecutiva, coefficiente 229) riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio, indetto con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo (registro n. 1 Sanità, foglio n. 380) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960.

(8087)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1960.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1961, alle ore 9.

(8130)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle partecipazioni statali spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 14 dicembre 1960).

E' disponibile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale delle partecipazioni statali n. 1 (uno) posto di applicato spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la residenza di Roma.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali

che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Al sottufficiale che sarà nominato all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(8003) p. *il Ministro*: PUGLIESE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso, bandito con decreto prefettizio n. 3029 del 27 gennaio 1959, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 654 del 10 giugno 1960;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Piras Annibale	punti	56,345 su 100
2. Carboni Giuseppe	»	56,108 »
3. Satolli Ercole	»	55,551 »
4. Costa Mario	»	55,291 »
5. Flore Sebastiano	»	55,020 »
6. Virdis Siro	»	54,041 »
7. Lintas Salvatore	»	49,036 »
8. Cabiddu Giuseppe	»	48,696 »
9. Arru Efisio	»	48,269 »
10. Demuru Tomaso	»	47,626 »
11. Cardia Dario	»	43,796 »
12. Piras Giuseppino	»	41,978 »
13. Secci Francesco	»	40,734 »
14. Canu Bachisio	»	37,218 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », Annunzi legali - Parte III, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 15 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: SERRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1586 del 15 dicembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 3029 del 27 gennaio 1959;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ciascun candidato risultato idoneo;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

I seguenti concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Piras Annibale: Villagrande;
2) Carboni Giuseppe: Ulassai - Gairo - Osini (consorzio);
3) Satolli Ercole: Meana Sardo - Atzara (consorzio);
4) Costa Mario: Lula - Onanì (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », Annunzi legali, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 15 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: SERRA

(8082)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.